

**IN BREVE n. 032-2012**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **PENSANDO ALLA PENSIONE - Riflessioni (piuttosto amare) di M.Perelli Ercolini**

Con indici di sostituzione tra ultima retribuzione e primo rateo di pensione col massimo dell'anzianità contributiva ben sotto al 50%, molta enfasi è stata data ai fondi pensione, come vera panacea a futuro sostegno del reddito nell'età postlavorativa, venendo meno una adeguatezza dell'assegno di pensione obbligatoria stretta dalla morsa della sostenibilità.

Siamo sempre stati scettici, vedendo i fondi pensione come un istituto di molte promesse, ma con nessuna certezza.

Oggi 4 agosto, si legge sul Corriere della sera: ....il "vecchio" Tfr batte ancora i fondi pensione...negli ultimi 5 anni la rivalutazione della liquidazione è doppia rispetto agli investimenti gestiti dagli intermediari finanziari.

In particolare, l'articolista Sergio Bocconi scrive:

"Fatto 100 l'anno Duemila, i fondi negoziali (il 18% circa dei fondi del nostro Paese è rappresentato da quelli pensione, che in Italia sono ancora esclusivamente negoziali, cioè di categoria) hanno chiuso il 2011 cumulando un rendimento del 27,1% contro una rivalutazione del Tfr (esente da rischi) pari al 34,8%. Facendo riferimento solo agli ultimi cinque anni, quelli cioè successivi alla crisi avviata nel 2007, la rivalutazione del Tfr è stata del 14,6%, pari quindi al doppio di quanto hanno reso i fondi pensione di categoria".

Gli unici che guadagnano coi fondi pensione sono, infatti, i gestori!

Sono troppi anni che i mercati finanziari hanno una tendenza negativa....quanti anni, ammesso il risorgere dell'economia, sono necessari al recupero dei punti persi?

In campo previdenziale attenzione agli investimenti, l'errore si ripercuote nel futuro previdenziale talvolta in modo molto pesante...non si può azzardare: meglio un uovo oggi, che una gallina domani.

Insomma, attenti negli investimenti alla cosiddetta tosatura delle pecore....

## **RIFORMA DELLE PROFESSIONI - I punti salienti**

1. Accesso - Esercizio consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi
2. Tirocinio - Obbligatorio in base all'ordinamento
3. Formazione - ECM obbligatoria sotto il controllo dell'Ordine
4. Commissione disciplinare - Separazione tra organi amministrativi e disciplinari, spetterà al presidente del Tribunale, competente territorialmente, nominare i membri sulla base di un elenco fornito dall'Ordine

5. Assicurazione - Entro 12 mesi obbligatoria, i consigli degli ordini e gli enti previdenziali possono negoziare delle convenzioni assicurative
6. Pubblicità - Possibile la pubblicità informativa che deve essere veritiera e corretta con riflessi in caso contrario di illecito e delle norme sulle pratiche commerciali.
7. Incompatibilità - L'esercizio dell'attività professionale è incompatibile con le attività che ne pregiudicano l'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico; restano ferme le incompatibilità previste dalla disciplina del pubblico impiego.

**IN ALLEGATO A PARTE - Testo del Dpr: "Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'art.3 comma 5 del decreto legge 138/2011 convertito in legge 148" (documento 127)**

### **INPS - INDICAZIONI SUI LAVORATORI SALVAGUARDATI**

L'Inps, con messaggio del 03 agosto 2012, n. 13052, nel fornire le prime istruzioni operative in merito alla verifica del diritto a pensione dei lavoratori "salvaguardati", che maturano i requisiti per il diritto e per l'accesso al trattamento pensionistico sino al 2019, riepiloga la normativa vigente alla data del 5 dicembre 2011 a cui fare riferimento ai fini della individuazione dei suddetti requisiti.

Con messaggio n.13343 del 9 agosto 2012 vengono fornite ulteriori criteri per la definizione della platea degli esodati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 13052 del 3.08.2012 (documento 128)  
INPS Messaggio n. 13343 del 9.08.2012 (documento 133)**

**Allegato 1 (documento 134)**

**Allegato 2 (documento 135)**

**Allegato 3 (documento 136)**

**Allegato 4 (documento 137)**

**Vedi anche BREVIA 31/2012**

### **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

**Terme di Bonifacio VIII in Fiuggi (FR)**

**Data di emissione il 4 agosto 2012**

**Duomo di Fermo**

**Data di emissione il 14 agosto 2012**

### **AGENZIA ENTRATE - RISPOSTE A QUESITI**

Già con la circolare 9E del 19 marzo 2012 l'Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti ed indicazioni operative in merito alla mediazione tributaria prevista dall'articolo 17bis del DLgs 546 del 31 dicembre 1992. Con la circolare n. 33 del 3 agosto 2012 si forniscono ulteriori chiarimenti e risposte ai quesiti posti dai contribuenti.

In particolare:

**Via libera alla mediazione delle sole sanzioni** - I provvedimenti di irrogazione di sanzioni tributarie, d'importo non superiore a 20mila euro, rientrano a pieno titolo tra quelli per cui è obbligatorio presentare istanza di mediazione e, di conseguenza, in caso di accordo, possono ottenere una riduzione al 40%.

Anche i contribuenti che vogliono ricorrere contro le sanzioni relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e contro l'iscrizione a ruolo per omesso o tardivo versamento a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione devono presentare istanza di mediazione.

In quest'ultimo caso, considerato che le sanzioni per omesso o tardivo versamento sono del 30%, se il contribuente non paga, a seguito di comunicazione di irregolarità, e le somme vengono iscritte a ruolo, in caso di accordo di mediazione le sanzioni sono pari al 12% dell'imposta non versata (40 % del 30%).

**Ricevute e scontrini: l'indeterminabilità esclude la mediazione** - Restano fuori dall'istituto della mediazione le sanzioni per mancata emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, in quanto il valore della controversia è indeterminabile. L'articolo 17bis del Dlgs 546 del 1992 prevede, infatti, che il valore deve essere espressamente individuato e non superiore a 20mila euro.

**Come si applica la riduzione al 40%** - L'ufficio in sede di mediazione può rideterminare la misura della sanzione irrogata e di conseguenza l'ammontare su cui ha facoltà di calcolare il 40%. La circolare fornisce numerosi esempi che illustrano come vengono rideterminati i tributi e le sanzioni.

**Autotutela parziale: la mediazione trova spazio solo prima dell'impugnazione** - In caso di controversie di ammontare superiore a 20mila euro che a seguito di autotutela parziale da parte dell'Amministrazione raggiungono un valore inferiore a questa cifra, il contribuente deve presentare istanza di mediazione se l'atto non è stato ancora impugnato. Contrariamente, se al momento dell'impugnazione il valore della controversia era superiore a 20mila euro non è più possibile usufruire dell'istituto della mediazione ma resta aperta l'ipotesi della conciliazione giudiziale.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE** **Circolare 33 del 3.08.2012 (documento 129)**  
**Circolare 9 del 19.03.2012 (documento 130)**

## **PENSIONE INDIRETTA o DI REVERSIBILITA' AL CONIUGE**

**DIVORZIATO** in risposta 2726 di Sole 24 ore (S.Giamminola e G.Rodà)

L'INPS con la circolare 132/2001 ha riepilogato i criteri per l'attribuzione della pensione indiretta o di reversibilità al coniuge superstite divorziato anche in base a quanto sentenziato dalla Cassazione con le sentenze 159/1998 e 5865/1999.

Nei confronti del coniuge divorziate sussiste il diritto alla pensione ai superstiti in presenza delle seguenti condizioni:

1. la morte del pensionato o dell'assicurato non anteriore al 12 marzo 1987 (data di entrata in vigore della legge 6marzo 1987 n.74);
2. il coniuge divorziato superstite deve essere titolare di assegno di divorzio (art.5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898). Il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio;
3. la data di inizio del rapporto assicurativo del lavoratore o del pensionato, deceduti, dai quali deriva il trattamento pensionistico, deve risultare anteriore alla data della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. risultino maturati, in caso di decesso dell'assicurato, i requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dalla legge.

Nell'ipotesi invece, nella quale esista un coniuge superstite (è il caso dell'ex coniuge deceduto che si sia risposato dopo lo scioglimento del matrimonio) che possa far valere i requisiti della pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli assegni spettanti viene attribuita con sentenza di Tribunale, considerando la durata del matrimonio, al coniuge divorziato sempre che titolare del previsto assegno periodico (legge 74/1987).

Quando al momento della morte dell'ex coniuge titolare di un diritto alla pensione, al medesimo sopravvivano il coniuge divorziato (titolare di assegno di divorzio) e un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, entrambi i coniugi, divorziato e superstite, hanno pari e autonomi diritti all'unico trattamento di reversibilità che l'ordinamento previdenziale riconosce al coniuge sopravvissuto (principio affermato dalla Cassazione sezione unite nella sentenza n. 159 del 12 gennaio 1998 - INPS circolare n. 211 del 6 ottobre 1998). In base a questo principio sostanzialmente viene equiparata, sul piano giuridico, la posizione del coniuge divorziato con assegno divorziale a quella del coniuge superstite avente diritto alla pensione indiretta o di reversibilità. In altri termini, il coniuge divorziato con assegno divorziale diventa contitolare del trattamento pensionistico ai superstiti. Questo significa che nell'ipotesi di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato ha diritto all'intero trattamento di reversibilità.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare 132 del 27.06.2001 (documento 131)**

### **DALLA CASSAZIONE e DAL TRIBUNALE**

#### **Le presunzioni del redditometro hanno natura legale relativa**

La capacità reddituale calcolata sulla base degli indici redditometrici desumibili dai decreti attuativi ha valore di presunzione relativa.

Non è possibile perentorio né sminuire né eliminare la capacità reddituale espressa da tali valori tabellari.

*Corte di Cassazione - Sentenza numero 14168 del 6 luglio 2012*

#### **Abuso d'ufficio assumere la figlia per il pubblico dipendente**

Il dirigente comunale non può adottare l'atto amministrativo con il quale si procede alla assunzione per chiamata diretta dei propri prossimi congiunti. L'atto di assunzione infatti si configurerebbe come reato di abuso di ufficio.

*Corte di Cassazione - Sentenza numero 6705 del 20 febbraio 2012*

#### **Lavoro in Svizzera e contributi figurativi di maternità**

5 anni di versamenti contributivi in Svizzera danno diritto alla contribuzione figurativa durante il congedo di maternità.

*Corte di Cassazione - Sentenza numero 14256/2012*

#### **Niente telefonino al semaforo rosso**

Il divieto per l'automobilista di utilizzare il telefonino sussiste anche quando è fermo col semaforo rosso, potendosi rallentare le reazioni di guida al momento in cui scatta il semaforo verde.

*Tribunale di Torino sezione III - Sentenza numero 3904 del 7 giugno 2012*

### **P.A. - NON RETROATTIVO IL DIVIETO DI MONETIZZARE LE FERIE**

Il divieto di monetizzare le ferie residue per i pubblici dipendenti, stabilito dal DL sulla spending review (articolo 5 comma 8 DL. 95/2012), non è retroattivo e, pertanto, non opera nel caso in cui si

riferisca a rapporti di lavoro cessati prima del 6 luglio 2012 o a situazioni in cui le ferie sia maturate prima di tale data e la fruizione sia oggettivamente impossibile.

Ricordiamo che la norma prevede che le ferie, i riposi e i permessi che spettano al personale del pubblico impiego debbono essere obbligatoriamente fruiti e non danno luogo, in nessun caso, a trattamenti sostitutivi e ciò anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione del contratto e pensionamento.

La violazione comporta l'avvio di un procedimento disciplinare e amministrativo a carico del dirigente responsabile.

## **IN ALLEGATO A PARTE - DIP. FUNZ. PUBBLICA nota 32937 del 6.08.2012 (documento 132)**

### **Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012-08-08**

#### **Articolo 5**

**8.** Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

## **ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI PROFESSIONISTI**

E' slittata l'obbligatorietà entro il 13 agosto 2012 della polizza assicurativa per i liberi professionisti a garanzia del cliente in caso di errori professionali.

Per i medici è sempre più difficile trovare compagnie italiane disposte ad assicurarli. Sono entrate però nel mercato le compagnie straniere, con polizze competitive.

Dice Attilio Steffano, broker di Assimedici specializzato nel settore della sanità: "il mercato offre soluzioni variegata soprattutto grazie alla presenza di alcuni competitori stranieri che offrono soluzioni interessanti....Assicuratrice Milanese è oggi l'unica compagnia italiana che assicura anche le specializzazioni più a rischio e con massimali da 500mila euro a 2,5 milioni, ed è anche l'unica disposta a concedere pregresse e postume illimitate".

Compagnie solide e serie, buon massimale, pregresse e postume illimitate, franchigie e scoperti; e, in parallelo, una polizza con una buona copertura anche per l'assistenza legale; per il medico e il pediatra di famiglia la copertura anche per il sostituto....ecco alcuni punti essenziali: ciò che conta non è essere assicurati, ma avere una buona copertura assicurativa: assicurarsi è bene, assicurarsi bene è meglio!